



MUNICIPIO DI LUMINO

www.lumino.ch

Casella postale

Telefono

Fax

Ccp

info@lumino.ch

157

091 829 12 64

091 829 30 27

65-549-8

ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì
da martedì a venerdì

dalle 10.00 alle 12.00

dalle 10.00 alle 12.00

dalle 15.00 alle 17.00

ORDINANZA MUNICIPALE

RIGUARDANTE LA PREVENZIONE DELLE EMISSIONI LUMINOSE

IL MUNICIPIO DI LUMINO

La problematica dell'inquinamento luminoso sta diventando sempre più un tema meritevole di attenzione.

La luce artificiale eccessiva, oltre ad uno spreco di energia, ha effetti negativi sull'ambiente in generale.

L'ordinanza é volta a prevenire l'uso di illuminazioni moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria ai sensi della documentazione dell'UFAM "Prevenzione delle illuminazioni luminose, raccomandazioni, entità, cause ed effetti sull'ambiente, 2005".

A livello federale le basi giuridiche che possono regolare la problematica sono dettate da:

LF 1.7.1966 su (la protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS, 451): art. 1 a 3, 18 e 20 cpv 1.

LF sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814,01): art. 1, 6 cpv 1 e 4, 11, 12, 14.

LF sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LPC, RS 922.0): art. 1, cpv 1 e 7 cpv 4.

LF sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700): art. 1 e 3.

Ordinanza sulla segnaletica stradale (RS 741.21): art. 96 cpv 1 e 5 e 98 cpv 2.

Conformemente a queste basi ed agli articoli 107 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e 23 del relativo Regolamento di applicazione, le immissioni luminose private sono limitate come segue:

Sono soggetti a questa ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o impianti, i gestori ed i responsabili.

1. Sul territorio comunale è vietata la posa ed installazione di show luminosi o skybeamer, fasci di luce fissi o roteanti rivolti verso il cielo poiché rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ambiente ed anche ostacolano il regolare traffico aereo.
2. Le installazioni luminose di grandi edifici o impianti di illuminazione esterne particolari, devono essere notificate al Municipio. Le misure specifiche previste a tutela delle immissioni luminose vanno chiarite nell'ambito della procedura di autorizzazione.
3. Le illuminazioni di qualsiasi genere e delle insegne pubblicitarie devono essere spente dalle ore 24.00 fino alle ore 06.00. Il Municipio può concedere deroghe per situazioni commerciali particolari.
4. Fanno inoltre stato le raccomandazioni sulla prevenzione delle emissioni luminose emanate dall'UFAM.
5. Il Municipio si riserva la possibilità d'intervento per casi particolari presenti sul territorio comunale.
6. I contravventori delle disposizioni sopra indicate saranno puniti con una multa fino a CHF 1'000.- ed il Municipio ordinerà gli interventi necessari al rispetto della presente ordinanza.
7. La presente ordinanza entrerà in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.



MUNICIPIO DI LUMINO

www.lumino.ch

Casella postale

Telefono

Fax

Ccp

info@lumino.ch

157

091 829 12 64

091 829 30 27

65-549-8

ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì
da martedì a venerdì

dalle 10.00 alle 12.00

dalle 10.00 alle 12.00

dalle 15.00 alle 17.00

Per il Municipio di Lumino:

Il sindaco:

Il segretario:

Dr. Curzio De Gottardi

Stefano Ghidossi

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 24 gennaio 2008 all'8 febbraio 2008.

È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.